

10  
9  
5  
Repertorio n. 5326

Raccolta n. 1615

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA

Ai sensi della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantacinque

il giorno *ventisei*

del mese di *Giugno*


In *Roma, Piazza S. Vellea Corfegua 41*

Avanti a me Dr. Proc. VALERIA SESSANO, Notaio in Tivoli, con Studio in Viale Trieste n. 35, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE

BARTOLI PIERO, nato a Tivoli il 15 Settembre 1947 domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale rappresentante della Società Cooperativa "S. GIOVANNI EVANGELISTA - Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" con sede in Tivoli attualmente in Viale Arnaldi n. 13, iscritta presso la cancelleria Commerciale del Tribunale di Roma al n.7489/S1 C.F.: 05192540580, con poteri di firma del presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Ammini-

*17 Luglio 1985*  
*1985*



strazione del 27 Giugno 1985 che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Della identità personale del costituito che dichiara di rinunciare col mio consenso all'assistenza dei testimoni io Notaio sono certo.

Il medesimo nella suddetta qualità mi chiede di ricevere il presente atto al quale premette:

- che in data 26 Maggio 1985 Prot. N. 112 ha presentato istanza di concessione al Sindaco del Comune di Tivoli, ai sensi della Legge 28 Gennaio 1977 n. 10;

- che l'area oggetto dell'istanza di concessione, è distinta nel Catasto nel Comune di Tivoli al foglio 74 particelle 238, confinante con:

proprietà Rella, proprietà Lofari, particella 131, proprietà Ambrosini Maria Rosa, proprietà "EDILDELCA", e più precisamente individuate nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C";

- che sull'area suddette dovranno essere realizzati numero quattro edifici, comprendenti numero venti alloggi, secondo i progetti allegati sub. "B" (quello relativo al comparto B1) e sub. "C" (quello relativo al comparto B2) che sono copia conforme di quelli per i quali è in corso di rilascio la concessione;

---

---

- che per la realizzazione del suddetto progetto la Società Cooperativa "S. GIOVANNI EVANGELISTA - Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" d'ora in avanti nominato nel presente atto come "concessionario", - intendendo avvalersi dell'esonero del pagamento della quota parte del contributo di cui all'art. 6 della Legge 28.1.1977 n. 10 dichiarando di essere disposto ad applicare i prezzi di vendita e i canoni di locazione, assumendo i relativi impegni, con le prescrizioni; modalità e criteri risultanti dagli artt. 7 e 8 della succitata Legge n. 10, nonché della convenzione tipo regionale approvata in data 19.3.80 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 860;

- che l'istanza di concessione di cui sopra ha riportato i pareri favorevoli e la concessione è in corso di rilascio;

- che in luogo del pagamento della quota di contributo per oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 5 della succitata Legge n. 10, si è impegnato ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione:

- a) strade residenziali
- b) spazi per sosta e parcheggi
- c) rete fognante generale
- d) rete idrica generale

- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica
  - f) pubblica illuminazione
  - g) spazi verde attrezzato
- 
- 

Tutto ciò premesso, considerato è descritto, da valere come parte integrante del presente atto, la Società Cooperativa come in atto rappresentata conviene e stipula quanto segue:

ART.1°) Il concessionario si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella convenzione tipo regionale citata in premessa a realizzare gli interventi di edilizia abitativa di cui al progetto allegato sotto la lettera " B ", allo scopo di ottenere dal Comune l'esonero della corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 6 della Legge 28.1.1977 n. 10; a tal fine si dichiara:

- che l'intervento ha caratteristiche tipologiche e costruttive che rientrano tra quelle indicate nelle tabelle A.1 e A.3 allegate alla convenzione tipo regionale e non possiedono alcuna delle caratteristiche superiori indicate nella tabella A.2 allegata alla suddetta convenzione tipo regionale;
- che tutte le aree, ivi comprese le pertinenze condominiali, edifici ed impianti rimangono vincolati alle

destinazioni e modalità di utilizzazione previste dal provvedimento di concessione e dalla predetta convenzione tipo regionale.

ART.2°) Il concessionario, in luogo del pagamento totale della quota di contributo di cui all'art. 5 della Legge 28.1.1977 n. 10, determinato in <sup>1</sup> Lire cinquecentoottantottomilioneiseicentoventisettemilasettecentotrentadue= (₤.588.627.732=) di cui <sup>2</sup> quota parte <sup>3</sup> Lire centoventimilioni (₤.120.000.000=) si impegna a realizzare direttamente e sotto la sorveglianza del Comune le opere di urbanizzazione: come da atto di convenzione <sup>4</sup> a rogito/dal Notaio Campanini di Tivoli in data 24 Febbraio 1984 Rep.n. 48469 registrato a Tivoli il 7 Marzo 1984 al n.162 Serie II, in quanto le medesime costituiscono un intervento unitario che soddisfa le esigenze della località;

ART.3°) Il predetto concessionario si impegna ai sensi del precedente articolo ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione, a sua cura e spese in conformità ai progetti esecutivi predisposti ed approvati dal Comune. Egli dichiara di essere a conoscenza della facoltà del Comune di procedere a collaudi in corso d'opera e che le operazioni di collaudo finale delle opere di urbanizzazione avranno inizio non prima di dodici



mesi e non oltre 15 mesi dell'ultimazione dei lavori, e possono essere eseguite per lotti e sono effettuate a cura di collaudatore nominato dal Comune.

Che le spese di collaudo sono a carico del concessionario;


- che le operazioni di collaudo finale dovranno essere completate entro il termine massimo di 3 mesi dal loro inizio, e l'approvazione da parte del Comune del relativo certificato dovrà intervenire entro il successivo mese;

- che il regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria sarà certificato dal Comune.

Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo rimane ferma la responsabilità civile del concessionario per eventuali danni nei confronti del Comune e dei terzi nonché per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o di riparazione eventualmente necessari. In caso di inadempienza del concessionario, il Comune interverrà sostitutivamente nell'esecuzione dei lavori, ripetendo le spese e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie prestate, salvo i maggiori danni. Permangono comunque le responsabilità civili e penali del concessionario previste dalle disposizioni di legge vigenti, in materia.

In ogni caso il concessionario è tenuto a favore del Comune, per le opere e i manufatti di cui al presente articolo, alla garanzia ed agli obblighi disciplinari dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile con l'approvazione del certificato di collaudo, il concessionario consegnerà al Comune le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, unitamente alle relative aree di sedime e di pertinenza con conseguente obbligo di gestione e manutenzione, salvo le garanzie previste dal precedente comma; a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo, il concessionario ha rilasciato a favore del Comune una fideiussione bancaria dell'Istituto ASSITALIA per l'importo complessivo di Lire 588.627.732 di cui la quota parte 5 Lire 120.000.000= corrispondente al valore attribuito alle opere di urbanizzazione da realizzare a sua cura e spese per la durata di anni cinque.

sul Il concessionario è a conoscenza che lo svincolo della fideiussione avverrà entro 3 (tre) mesi dall'approvazione del certificato di collaudo definitivo.  
ART.4°) Il concessionario si obbliga a rispettare i termini di inizio e di ultimazione degli interven



ti di edilizia abitativa che sono quelli indicati nell'atto di concessione.

Per le opere di urbanizzazione, da eseguirsi a proprie cure e spese, il concessionario si impegna ad iniziarle entro un anno dal rilascio delle relative concessioni ed a ultimarle entro i due anni successivi, salvo proroghe eventuali per comprovate necessità.

ART.5°) Il concessionario si sottopone, su sua richiesta, entro i successivi 20 giorni, alla verifica da parte del Comune di corrispondenza del fabbricato alle prescrizioni progettuali originarie e a quelle inerenti le varianti debitamente approvate dal Comune, nonché alle prescrizioni della presente convenzione, alle seguenti fasi:

- 1) preparazione delle aree ed esecuzione delle fondazioni;
- 2) ultimazione di tutti i lavori.

Il concessionario è a conoscenza che decorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la verifica si intende come effettuata favorevolmente, salvo prova contraria e che è sempre in facoltà del Comune procedere a verifiche in qualsiasi momento o fase dei lavori di costruzione.

ART.6°) Il costo massimo dell'intervento è calcolato secondo quanto previsto nella tabella B.2 allegata



ta alla convenzione- tipo regionale e risulta costi-  
tuito come segue:

a) costo dell'area edificatoria:

per l'importo complessivo di Lire centocinquantadue  
milioni= (f. 152.000.000=) corrispondente al valo-  
re definito in occasione dell'ultimo trasferimento  
di proprietà, avvenuto il 9 Ottobre 1982 con atto  
a mio rogito rep.n. 1077/329 reg.to a Tivoli il 29  
Ottobre 1982 al n. 2728 Serie II;

il concessionario dichiara che tale valore è quello  
determinato dai competenti organi tributari ai fini  
del pagamento degli oneri fiscali, salvo <sup>6</sup> successivo  
ricorso;


b) costo di costruzione per l'importo complessivo  
di Lire settecentosettantamilioni (f.770.000.000=)

il concessionario dichiara che tale importo non è  
superiore a quello risultante dall'applicazione del  
la tabella C.1 allegata alla convenzione-tipo regio-  
nale;

c) costo delle opere di urbanizzazione per l'importo  
complessivo di Lire 588.627.732 di cui f. 120.000.000=  
spettanti alla Cooperativa S.GIOVANNI EVANGELISTA,

come determinato in sede di rilascio della concessio-  
ne ai sensi dell'Art. 5 della Legge 28.1.1977 n. 10;

d) oneri di finanziamento e preammortamento, per



ine

l'importo complessivo di Lire centoventimilioni (f. 120.000.000=) il concessionario dichiara che tale importo non è superiore a quello risultante dall'applicazione del criterio stabilito nella tabella B.2 allegata alla convenzione-tipo regionale;

e) spese tecniche per un importo di Lire ventiquattromilioni= (f. 24.000.000=) il concessionario dichiara che tale importo non è superiore a quello risultante dall'applicazione della vigente tariffa professionale;

f) spese generali per l'importo di Lire centocinquantesimilioni= (f. 156.000.000=) corrispondente al 15% del costo di costruzione, del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione.

ART.7°) Il prezzo massimo di cessione del singolo alloggio è determinato secondo quanto previsto nella tabella B.1 allegata alla convenzione-tipo regionale. In caso di più unità immobiliari, il concessionario si impegna a presentare al Comune, entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, la tabella dei coefficienti millesimali di caratura da utilizzare per determinare i prezzi massimi di cessione dei singoli alloggi, in riferimento alle relative caratteristiche. Copia della suddetta tabella è inviata anche alla Regione-Assessorato dei Lavori Pubblici

cui sono altresì comunicate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati forniti con la tabella indicata al successivo art. 18.

Qualora nel costo massimo dell'intervento siano stati compresi gli oneri di finanziamento e preammortamento come da lettera e) del precedente articolo 6 e l'acquirente abbia versato al concessionario, almeno 6 mesi prima dell'ultimazione dei lavori, anticipazioni finanziarie, dal prezzo di cessione del relativo alloggio è esclusa l'incidenza dei suddetti oneri limitatamente alle somme anticipate.

ART.8°) Il concessionario è a conoscenza che: il prezzo di cessione di cui al precedente articolo può essere variato in base ai seguenti criteri:

a) nel primo biennio con decorrenza dal mese successivo alla data della firma del presente atto d'obbligo la revisione viene effettuata applicando all'importo di cui alla lettera b) del precedente art. 7 la variazione dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pubblicato dall'ISTAT, verificatasi nel biennio per la Provincia di Roma.

b) per i periodi di tempo successivi al biennio suddetto e fino alla data della prima cessione dell'immobile e comunque non oltre 2 bienni successivi al primo, la revisione viene effettuata applicando all'importo

di cui alla lettera b) del precedente art. 7 eventualmente revisionata, la metà della variazione dell'in-dice del costo di costruzione di un fabbricato resi-denziale pubblicato dall'ISTAT verificatasi nel periodo stesso per la Provincia di Roma; nessuna revisione può essere operata oltre i due bienni successivi al biennio indicato alla precedente lettera a)/

c) per le cessioni successive alla prima il prezzo di cessione può essere revisionato ogni biennio applicando le variazioni media dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale pubblicato dall'ISTAT verificatasi nei bienni considerati per la Provincia di Roma.

Che la revisione non si applica alle somme anticipate dall'acquirente entro il primo anno di ciascun biennio, fatte salve le revisioni maturate nei bienni precedenti.

Che al prezzo di cessione a partire dal 6° anno successivo a quello di ultimazione dell'immobile, è applicato un coefficiente di degrado nella seguente misura:

- a) 1% annuo per i successivi 15 anni;
- b) 0,50% annuo per gli ulteriore anni.

Che si è proceduto ai lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, anno di costruzione è quello dell'ultimazione di tali lavori comunque

ial accertati.

1- Che ove le costruzioni beneficino di contributi pub  
l- blici a fondo perduto erogati in unica soluzione, il  
pio prezzo massimo di cessione sarà ridotto o dell'inte  
one ro ammontare di tali contributi in occasione sia del  
l primo che dei successivi trasferimenti.

l Che nel caso di contributi pubblici erogati in an-  
nualità, il prezzo massimo di cessione deve essere  
applicand ridotto del valore attuale delle annualità di contri  
zione buto pubblico complessivamente erogate alla data del  
veri l'atto di cessione. Il valore attuale viene determi  
l nato al tasso della corrispondente operazione di mu  
tuo e con riferimento alla suddetta data dell'atto  
a di cessione.

len Che qualora l'immobile benefici di mutuo a tasso  
agevolato a carico dello Stato, della Regione, o  
di altro Ente Pubblico, il prezzo massimo di ces-  
sione sarà ridotto con le modalità previste nel com  
pli ma precedente, considerando che importo delle annua  
ca: lità la differenza tra l'ammontare delle rate di  
mutuo venute a scadenza e il corrispondente ammonta  
re delle rate stesse a carico del mutuatario deter-  
l minato dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'Art. 6  
e della Legge 1.11.1965 n. 1179.

l Che le riduzioni di cui ai precedenti commi si ap-

plicano al prezzo massimo di cessione determinato ed eventualmente rivalutato a norme degli articoli precedenti, a partire dal primo degli atti di disposizione successivi alla concessione del contributo e in ogni atto ulteriore, fino alla scadenza della convenzione. Il beneficio fruito dall'ultimo degli acquirenti prima della scadenza della presente convenzione sarà regolata secondo le norme di legge all'epoca vigenti ovvero, in difetto, giusto quanto il Comune avrà a tale <sup>7</sup>/deliberato in materia.

ART.9) Il concessionario è a conoscenza e ne dà atto che il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è calcolato in misura percentuale del 3,85% del prezzo di cessione, stabilità ai sensi dei precedenti articoli, o se inferiore, a quello corrisposto dal proprietario all'atto dell'acquisto.

Che il canone annuo di locazione può essere revisionato ogni biennio applicando l'aliquota di cui al 1° comma del presente articolo, al prezzo massimo di cessione revisionato ai sensi del precedente art. 8 che il concessionario può comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei canoni precedenti.

Che il canone determinato ai sensi dei precedenti com

mi non è comprensivo delle spese condominiali.

Che il canone di locazione non può comunque superare quello risultante dall'applicazione della Legge 27.7.1978 n. 392, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani.

ART.10°) Che il concessionario nel caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa prima della ultimazione degli alloggi convenzionati il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Che il contratto o altro titolo che comporta il trasferimento della concessione deve essere inoltrato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo, con la quale il subentrante si impegna al rispetto integrale di tutte le clausole della convenzione e accompagnata dalla garanzia indicata al penultimo comma del presente articolo.

Che il Comune provvederà a volturare la concessione ed a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo, rilasciata dal concessionario subentrante, con le modalità di cui al successivo art. 13.

Che il subentrante deve prestare, a favore del Comune, idonea garanzia, come previsto al precedente art.

3.

Che a trasmissione effettuata il Comune restituisce la garanzia prestata dal precedente concessionario.

ART. 11°) Il concessionario è a conoscenza che: in forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi derivanti dal presente atto.

Negli atti di trasferimenti degli alloggi debbono essere inserite clausole da riportare nella nota di trasmissione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare le obbligazioni ed integrazioni previste nel presente atto e, si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni della presente convenzione, le disposizioni della legge 27.7.1978 n. 392 e le altre vigenti disposizioni riguardanti la locazione degli immobili urbani ad uso di abitazione.

ART. 12°) Il concessionario è a conoscenza che: il presente atto d'obbligo ha una durata di validità di 25 anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e vincola per tale durata il concessionario ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dallo stesso previsti.



Il concessionario può recedere dagli obblighi derivanti dal presente atto a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori e dietro versamento del contributo di cui all'Art. 6 comma 3 della Legge 28.1.1977 n. 10.

La comunicazione di recesso del concessionario viene notificata al Comune, il quale, verificato che i lavori non sono iniziati, emette l'ordinativo di incasso per l'importo di cui al comma precedente;

a versamento effettuato, il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso con le modalità di cui al successivo art. 13.

La fideiussione prestata al Comune ai sensi dell'Art. 3 continua a svolgere la sua efficacia per garantire gli obblighi relativi all'esecuzione dell'opere di urbanizzazione.

ART.13°) Il concessionario è a conoscenza che: gli obblighi di cui al presente atto e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritti nei registri immobiliari a cura e spese del concessionario.

Le spese di trascrizione devono essere versate dal concessionario contestualmente alla firma del presente atto o a quella degli atti integrativi o modificativi.

ART.14°) A seguito di accertamenti da parte del Comune di violazione delle disposizioni della presente convenzione riguardanti il prezzo di cessione ed il canone di locazione degli alloggi, il concessionario è tenuto al pagamento immediato del contributo di cui all'Art. 6 della legge 28.1.1977 n. 10, aumentato del 20% a titolo di penale oltre agli interessi legali, in relazione agli alloggi ceduti o locati, in difformità dei patti convenzionali.

Egli è a conoscenza che la accertata violazione delle altre disposizioni del presente atto comporta la risoluzione di diritto della convenzione stessa, e il concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui all'Art. 6 della legge 28.1.1977 n. 10 aumentato del 20% a titolo di penale, oltre agli interessi legali.

L'inosservanza del termine previsto per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione indicate al precedente art. 2, salvo proroghe già concesse e qualora ciò non comporti decadenza della concessione, obbliga il concessionario a pagare una penale pari all'1% della quota di contributo di cui all'art. 5 della Legge 28.1.1977 n. 10 per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Che l'annullamento o la decadenza della concessio

el Comu  
ente  
ed il  
onario  
o di  
amen-  
eres-  
locati,  
e del  
a la  
sa, e  
ontri -  
i. 10  
gli in  
mazio  
preceden  
ora ciò  
liga  
'1% dell  
egge 28.  
e di  
cessio

ne comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Che restano ferme le sanzioni previste dall'Art. 31 della legge 17.8.1942 n. 1150 e dagli artt. 8, ultimo comma, 15, 17 e 18, penultimo comma, della Legge 28.1.1977 n. 10.

Che l'inosservanza del termine di inizio dei lavori relativi alle costruzioni convenzionate fa decadere la risoluzione di diritto del presente atto.

Che la mancata ultimazione dei lavori relativi alle costruzioni convenzionate nel termine stabilito dalla concessione eventualmente prorogata, oltre a produrre gli effetti di cui al 6° comma dell'Art. 4 della Legge 28.1.1977 n. 10, determina la sospensione dell'efficacia<sup>8</sup> per la parte non ultimata, il Comune, con motivata deliberazione, valutata anche l'entità delle opere ancora da ultimare, può dichiarare la risoluzione per inadempienza con gli effetti di cui al precedente secondo comma.

ART.15°) Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente alla presente convenzione, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge il concessionario si sottoporrà all'arbitrato ai sensi dell'Art. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

ART.16°) Il concessionario invoca per il presente atto il trattamento tributario previsto dall'Art. 20 della Legge 28.1.1977 n. 10.

ART.17°) Il concessionario è a conoscenza che mutamenti di destinazione e di modalità di utilizzazione delle aree, edifici ed impianti, indicati nella concessione edilizia, potranno essere approvati solo previa modifica anche della presente convenzione.

ART.18°) Il concessionario è a conoscenza che al progetto dell'intervento oggetto di conservazione deve essere allegata la scheda secondo il modello annesso al D.M. 10 Maggio 1977 n. 801 opportunamente integrato con dati richiesti dalla Regione. Copia della suddetta scheda della convenzione stipulata e trasmessa per conoscenza, ai soli fini statistici all'Assessorato ai lavori Pubblici della Regione a cura del concessionario entro il termine di 60 giorni dalla data di firma del presente atto.

- 1) adde "complessive" 2) adde "la" 3) adde "della Cooperativa ammonta a" 4) dele "a rogito" adde "autenticato nelle firme" 5) adde "della Cooperativa ammonta a" 6) adde "l'esito del" 7) adde "data"
- 8) adde "della concessione e che prima del rilascio"

al Presidente di compiere ogni atto necessario in proposito. Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di dare mandato al Presidente di stipulare con il Comune di Tivoli una convenzione in cui, fra l'altro risulti che la superficie di ogni singolo alloggio è superiore a mq. 110 come in effetti risulta dalle documentazioni tecniche e ciò al fine di poter usufruire dei benefici fiscali. Il Consiglio di Amministrazione dà altresì mandato al Presidente di compiere ogni atto necessario in proposito.

Alle ore 20,15 non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie le sedute previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Aguzzi Rinaldo

Il Presidente  
P. M.

Il giorno mille novecento ottantacinque, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 9, presso la sede sociale in Tivoli, Via Uicoli Bruschi, 13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione delle Soc. Coop. Edilizia "San Giovanni Evangelista" a R.L. con la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg. Bartoli Piero, Presidente; Alessandrini Andrea, vice-Presidente; Aguzzi Rinaldo, consigliere Segretario, nonché con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei sigg. Rossi Raffaele, Presidente; Roggi Franco e Rossi Franco, membri effettivi; quali sono qui riuniti per discutere sul presente ordine del giorno:

- 1) Stipulazione atto d'obbligo unilaterale per compraventa Comunale di cui all'art. 6 della Legge 28-1-77 n. 10
- 2) Tariffe ed eventuali

Il Presidente nota la validità delle compravente e la presenza dell'intero Collegio Sindacale, dichiara subito la seduta ed idonea ogni sua deliberazione, chiama ed fa leggere dal Segretario il sigg. Aguzzi Rinaldo. Prende egli stesso la parola sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti sull'atto d'obbligo unilaterale di cui all'art. 6 della L. 28-1-77 n. 10.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione

delibera all'unanimità di dar mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a stipulare contratto d'obbligo unilaterale, al fine di ottenere l'esecuzione del pagamento della quota parte e del contributo di cui all'art. 6 della L. 28/1/71 H. 10, dichiarando di essere disposto ad applicare i prezzi di qualità ed i canoni di locazione con le prescritte modalità e criteri, risultanti dagli art. 107 della Legge 10/77, nonché della convenzione tipo Regionale approvata in data 19/3/80 con Delibere del Consiglio Regionale H. 860. Al Presidente vengono dati pertanto tutti i più ampi poteri di compiere ogni dichiarazione ed a nuocere tutti gli obblighi necessari, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 10,30 non avendo nessun altro preso la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente scioglie le sedute, previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

Il Presidente  
Bertoli

Il Segretario  
Agnuzi Rinaldo

Repertorio n. 5325

ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritto DR. PROC. VALERIA SESSANO, Notaio in Tivoli, con Studio in Viale Trieste n. 35, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che le presenti copie fotostatiche riproducono le pagine del Libro VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE numero 36 e numero 37 della: "S. GIOVANNI EVANGELISTA - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" con sede in Tivoli Viale Arnaldi n. 13, libro vidimato e tenuto a norma di Legge.

Tivoli il ventisette Giugno 1985

*[Handwritten signature]*

